

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 228 - 12972/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE PARZIALE N. 20P/2018 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;

- ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, nove Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C. dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 12/04/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 20P/2018 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 24/04/2018, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. VP/011/2018*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1991/2011, in significativo decremento;
- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 2** della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - **Ambito 4** Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- il PTC2 individua nel territorio comunale Ambiti produttivi di Livello 1 e 2;
- il Centro Storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di *tipo B*;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada A32 Torino-Frejus, dal Sistema Tangenziale Nord e Sud di Torino; è altresì attraversato dalla S.S. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali S.P. 7 di Grugliasco, S.P. 143 di Vinovo, S.P. 177 di Valdellatorre, S.P. 184 di Villarbasse, S.P. 175 del Doirone e S.P. 186 di Rosta;
 - . è interessato dai progetti di viabilità 82.1, 82.2, 83, 84, 86.2, 86.3, 160.1 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - . è attraversato da 12,1 km di piste ciclabili.

- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane; è interessato dal prolungamento della linea di metropolitana M1 da Collegno a Rivoli-Cascine Vica;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol e dal Rio Garosso;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 73,1 ha di territorio;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano dissesti areali per 12,4 ha;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio comunale è compreso nella Zona di Salvaguardia denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli" per 789 ha;
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. Galassini) per 630 ha;
 - aree protette nazionali/regionali istituite: ha 20 circa;
 - fasce perfluviali: 60 ha;
 - corridoi di connessione ecologica: 77 ha;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 12/04/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- area di proprietà del Comune di Rivoli, localizzata a N dell'abitato al confine con Alpignano, della superficie territoriale di mq 13.863:
 - cambio di destinazione d'uso dell'Area denominata "Ex-Bocciodromo" ed attualmente identificata dal Piano Regolatore di Rivoli con la sigla *3Ic5 terziario-artigianale*, all'originaria destinazione a servizi pubblici, ad *impianti sportivi e attrezzature per il gioco e lo sport 3ACP2*;
 - realizzazione di un complesso sportivo per attività natatorie, palestra, campo gioco;

La deliberazione di adozione e gli elaborati di Variante contengono le seguenti valutazioni:

- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la compatibilità della variante sotto il profilo geologico-tecnico;
- che non sussistono interferenze tra le aree di Variante con aziende a Rischio di Incidente Rilevante;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 16/2018 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 16/2018 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07 giugno 2018;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/05/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 20P/2018 al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 12 aprile 2018, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i

progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Rivoli la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30 maggio 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette

(Marco Marocco)